

Interruzione della prescrizione: atto giudiziale e atto stragiudiziale (A. Fuscellaro)

Scritto da Antonio Fuscellaro
Venerdì 09 Marzo 2012 00:00

La lettera raccomandata in quanto atto di natura negoziale e non giudiziale, ha carattere recettizio, pertanto, produce i suoi effetti interruttivi solo quando viene a conoscenza del destinatario. L'atto giudiziale, invece, dopo la sentenza della Consulta n. 477 del 26 novembre 2002, produce il suo effetto interruttivo già al momento della consegna all'Ufficiale Giudiziario (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 03.07.2010)



REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE D'OTTAVIANO

- dott. Antonio Fuscellaro -

ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3533/2009 del ruolo generale degli affari civili, trattenuta per la decisione nell'udienza del 23 giugno 2010, con il termine di 10 (dieci) giorni; scadente il 3 luglio 2010, per il deposito delle comparse conclusionali,

TRA

- CCC Rrr, nato a <...> (NA) il <...>, residente a <...> (NA), al n. 3 della via <...>, ed elettivamente domiciliato a

<...>

(NA), al n. 2 del , nello studio dell'Avv. Ccc Aaa, che lo rappresenta e lo difende, giusta la relativa procura speciale ad litem conferitale a margine dell'originale dell'atto di citazione,

attore

E

1) "HDI Assicurazioni" S. p. A., nella/e persona/e del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i pro tempore (nel caso specifico, il dott. , ex rogito del notaio , dell' 1 luglio 2003, sub n. xxx del repertorio e sub n. xxx della raccolta), con sede a Roma (RM), al n. 10 della via <...> , ed elettivamente domiciliata a

<...>

(NA), al n. 45 della via

<...>

, nello studio dell'Avv. Fff LLL, che la rappresenta e la difende, giusta la relativa procura speciale ad litem conferitagli in calce della copia notificata dell'atto di citazione ex adverso, -

convenuta

-

2) CCC Sss, nato a Scafati (SA) il <...> e residente a (SA), al n. 5 della via <...>, - **convenuto, contumace** -

oggetto: risarcimento di danni (a cosa) da circolazione di veicolo obbligatoriamente assicurato, giusta il c. d. "meccanismo tradizionale", esclusivamente applicabile nella fattispecie *ratione temporis*

.

conclusioni: come dagli atti processuali tutti e dai verbali tutti d'udienza, in quanto utilizzabili all'uopo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Omesso, ex art. art. 132, 1° c., n. 4 del c. p. c., nel testo sostituito dall'art. 45, 17° comma della legge 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 4 luglio 2009, applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data d'entrata in vigore della legge stessa, ex art. 58, 2° c. della medesima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(di fatto e di diritto)

- Preliminarmente, verificata la regolarità del contraddittorio sotto ogni possibile profilo conferente (nel caso specifico, la validità dell'atto di citazione, la validità e la tempestività della sua notificazione a chi di dovere, la validità e la tempestività della costituzione dell'attore e la validità e la tempestività della costituzione della convenuta compagnia assicuratrice), si dichiara la contumacia di Sss CCC (con ogni conseguenza del caso, iuxta legem), non essendosi il convenuto responsabile civile, benché ritualmente evocato in giudizio, mai costituito.

§§§§§§§§§§

Quoad cetera, si rileva che risulta fondata l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore, ritualmente sollevata dalla convenuta compagnia assicuratrice, al momento della sua tempestiva costituzione e costantemente ribadita in itinere litis fino al momento della precisazione delle conclusioni.

Interruzione della prescrizione: atto giudiziale e atto stragiudiziale (A. Fuscellaro)

Scritto da Antonio Fuscellaro
Venerdì 09 Marzo 2012 00:00

All'uopo, - occorre considerare che, verificatosi il fatto l' 1 dicembre 2006, Rrr CCC provvedeva ad interrompere la prescrizione (pacificamente) biennale con una prima lettera raccomandata con avviso di ricevimento (n. 131084642xxx-5), giunta alla società "HDI Assicurazioni" S. p. A. il 6 settembre 2007: e fin qui, dunque,
nulla quaestio

- Per effetto di tanto, quindi, iniziava a decorrere un nuovo biennio prescrizionale (art. 2945, 1° c. del Cod. Civ.), scadente il 6 settembre 2009: per l'appunto, prima di tale data, però, Rrr CCC non provvedeva all'interruzione relativa, in quanto la lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad hoc (n. 13690440yyyy) veniva spedita il 5 settembre 2009, ma giungeva alla società "HDI Assicurazioni" S. p. A. l'8 settembre 2009.

Ben vero, mentre l'atto interruttivo giudiziale (classicamente, l'atto di citazione), dopo la sentenza della Consulta n. 477 del 26 novembre 2002, produce il suo effetto già al momento della consegna all'Ufficiale Giudiziario, l'atto interruttivo stragiudiziale (qual è, per l'appunto, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento), per contro, lo continua a produrre al momento della sua ricezione (in tal senso, *ex professo*, Cass. Civ., Sez. Lav., 27 luglio 2008, n. 17644, che, per l'appunto, ha espressamente escluso l'applicabilità del principio sancito dalla cennata sentenza della Consulta agli atti interruttivi extraprocessuali).

§§§§§§§§§§

- Giusti motivi (rappresentati dalla natura della questione sottesa al rigetto della domanda) inducono a compensare integralmente le spese processuali, ex art. 92, 2° c. del c. p. c.

P.Q.M.

- Il Giudice di Pace d'Ottaviano dott. Antonio Fuscellaro, definitivamente pronunciando nella causa civile compiutamente indicata nell'epigrafe, disattesa ogni altra istanza, così provvede:

Interruzione della prescrizione: atto giudiziale e atto stragiudiziale (A. Fuscellaro)

Scritto da Antonio Fuscellaro
Venerdì 09 Marzo 2012 00:00

- 1) dichiara la contumacia di Sss CCC;

- 2) rigetta la domanda attorea, per prescrizione del diritto azionato;

- 3) compensa integralmente le spese processuali.

§§§§§§§§§§

Così deciso ad Ottaviano (NA), il 3 luglio 2010.

Il Pace di Pace

Dott. Antonio Fuscellaro